

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 è così modificato:

(1) è aggiunto il seguente articolo 6 bis:

«Articolo 6 bis

Comunicazione dei risultati della misurazione WLTP

1. I costruttori calcolano il valore di CO₂ (ciclo misto) per ogni veicolo commerciale leggero nuovo immatricolato nel 2020 secondo la formula di cui all'allegato XXI, suballegato 7, punto 3.2.3.2.4, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1151, in cui i termini M_{CO_2H} ed M_{CO_2L} , ai fini della famiglia di interpolazione in questione, sono sostituiti dai valori $M_{CO_2C,5}$ tratti dalle voci 2.5.1.1.3 (veicolo H) e 2.5.1.2.3 (veicolo L) del certificato di omologazione CE conforme al modello di cui all'allegato I, appendice 4, del regolamento (UE) 2017/1151.

Quando le emissioni di CO₂ (ciclo misto) del veicolo individuale sono determinate in riferimento al solo veicolo H, i costruttori comunicano il valore $M_{CO_2C,5}$ tratto dalla voce 2.5.1.1.3 (veicolo H) del certificato di omologazione CE.

Il costruttore comunica alla Commissione tali valori delle emissioni di CO₂, con i valori $M_{CO_2C,5}$ usati per il calcolo, entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione della Commissione dei dati provvisori per il 2020 mediante caricamento dei dati nel registro Business Data Repository dell'Agenzia europea dell'ambiente.

2. Se i dati di cui al paragrafo 1 non sono comunicati entro il termine indicato, la Commissione prende il valore registrato alla voce 2.5.1.2.3 del certificato di omologazione CE e lo considera il valore corrispondente alle emissioni di CO₂ ai fini del paragrafo 1 per tutti i veicoli nuovi immatricolati della famiglia di interpolazione per la quale è stato emesso il certificato di omologazione e, se del caso, per le famiglie nelle quali sono disponibili solo le misurazioni del veicolo H.»

(2) L'allegato I è così modificato:

a) Sono inseriti i seguenti punti 2.2 bis e 2.2 ter:

«2.2 bis Condizioni di prova WLTP

Affinché la prova WLTP risulti pertinente ai sensi dell'allegato I, punto 2.2, del presente regolamento e per determinare i dati di input di cui al punto 2.4, si applicano le condizioni di prova di cui all'allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151, con le seguenti precisazioni:

- la correzione dei risultati delle prove WLTP per le emissioni massiche di CO₂ a norma dell'allegato XXI, suballegato 6, appendice 2, del regolamento (UE) 2017/1151 si applica a tutti i risultati di prova, fatte salve le disposizioni di cui al punto 3.4.4, lettera a), di detta appendice;
- fatti salvi i requisiti del regolamento (UE) 2017/1151, se il veicolo di prova è munito di tecnologie che incidono sulle prestazioni di CO₂, incluse, ma non solamente, quelle di cui alle voci da 42 a 50 della matrice dei dati di input di cui al punto 2.4, e che sono destinate a funzionare durante la prova, dette tecnologie sono in esecuzione durante la prova del veicolo, indipendentemente dalla procedura di prova applicata, ossia NEDC o WLTP;
- se il veicolo di prova è munito di trasmissione automatica, si utilizza la stessa modalità selezionabile dal conducente, indipendentemente dalla procedura di prova applicata. Quando per la prova WLTP si usano le modalità migliore e peggiore a norma dell'allegato XXI, suballegato 8, appendice 6, punto 1.2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1151, la modalità peggiore sarà usata come input nello strumento di correlazione nonché per tutte le prove fisiche NEDC;

